

Indirizzi organizzativi per la concessione in uso delle casette in legno di proprietà comunale

Approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 05/08/2024

INDICE

pag. 3	Art. 1	Oggetto
pag. 3	Art. 2	Soggetti beneficiari delle cassette di proprietà comunale
pag. 3	Art. 3	Modalità di richiesta delle cassette di proprietà comunale
pag. 4	Art. 4	Modalità di rilascio cassette di proprietà comunale
pag. 4	Art. 5	Consegna e restituzione del materiale
pag. 5	Art. 6	Criteri generali per la definizione delle tariffe
pag. 5	Art. 7	Condizioni inderogabili e oneri a carico del concessionario
pag. 5	Art. 8	Deposito cauzionale
pag. 6	Art. 9	Inadempimenti e revoca
pag. 6	Art. 10	Responsabilità
pag. 6	Art. 11	Risarcimento dei danni
pag. 7	Art. 12	Versamento del canone di noleggio
pag. 7	Art. 13	Individuazione delle priorità
pag. 7	Art. 14	Disposizioni integrative e finali
pag. 7	Art. 15	Diffusione e informazioni
pag. 7	Art. 16	Tariffe e cauzioni
pag. 7	Art. 17	Disposizioni finali
pag. 7	Art. 18	Entrata in vigore

APPENDICE

Modulistica

pag. 8	Allegato A	Tabella tariffe d'uso, cauzione e penale
pag. 9	Allegato B	Fac simile della domanda per la concessione in uso delle cassette di proprietà comunale

Art. 1

Oggetto

1. Il Comune di Edolo è proprietario di n. 12 (dodici) casette, realizzate in legno di abete, con dimensioni esterne di 2,60 m (3,00 m proiezione tetto) di lunghezza e 1,65 m (2,50 m proiezione tetto) di larghezza.
2. Le casette sono immagazzinate presso la sede del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica nel Comune di Edolo, Via Generale Giuseppe Treboldi, n. 77.
3. Con i presenti indirizzi l'Amministrazione Comunale intende disciplinare le modalità di richiesta e di concessione in uso gratuito e/o a titolo oneroso di tali casette.

Art. 2

Soggetti beneficiari delle casette di proprietà comunale

1. Le casette dovranno essere destinate ad attività ricreative, turistiche e di utilità sociale.
2. La concessione è rivolta:
 - alle associazioni facenti parte dell'Albo Comunale oppure di uno dei Registri del Terzo Settore, agli Enti Locali, ai gruppi informali, alle organizzazioni di categoria operanti sul territorio che svolgono iniziative a carattere sociale, culturale, professionale, sportivo, educativo, religioso, ricreativo, di volontariato e comunque senza scopo di lucro;
 - alle attività commerciali private con sede nel Comune di Edolo;
3. L'uso delle casette di proprietà comunale è riservato in via prioritaria allo svolgimento delle attività promosse ed attuate dall'Amministrazione Comunale, successivamente alle manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione comunale e promosse da altri Enti, Associazioni, Fondazioni, ecc. ed infine alle altre manifestazioni e/o iniziative pubbliche promosse da organismi/soggetti pubblici e/o privati.

Art. 3

Modalità di richiesta delle casette di proprietà comunale

1. La richiesta relativa all'uso delle casette di proprietà comunale, deve essere indirizzata all'Ufficio Segreteria e consegnata al Protocollo Comunale almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dell'iniziativa.
2. Affinché la domanda possa ritenersi validamente presentata occorre che siano indicati:
 - a) cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita, luogo e via di residenza;
 - b) denominazione dell'Ente/Istituzione/Associazione/Gruppo ecc. di cui è rappresentante;
 - c) recapiti telefonici, anche informatici, dove sarà reperibile durante il consueto orario di funzionamento degli uffici comunali;
 - d) se il nominativo è diverso da quello del richiedente, indicare anche quello del responsabile che provvederà alla gestione dell'iniziativa durante il periodo di utilizzo delle casette richieste e si assumerà la responsabilità dell'iniziativa, del corretto uso dei beni mobili ricevuti e della loro restituzione;
 - e) l'indicazione del motivo della richiesta, il titolo dell'iniziativa, la sua tipologia, la finalità e le modalità di svolgimento della manifestazione;
 - f) l'indicazione del numero di casette di cui si richiede l'utilizzo;
 - g) la durata del periodo di concessione, specificando i giorni dedicati all'organizzazione (montaggio e smontaggio), i giorni di apertura al pubblico ed infine il giorno di restituzione di quanto dato in uso;
 - h) l'accettazione totale delle norme dei presenti indirizzi organizzativi.
3. Qualora la domanda risultasse incompleta, il richiedente verrà invitato dall'ufficio competente, anche telefonicamente, a completare o riformulare adeguatamente l'istanza di richiesta. Le

domande non sufficientemente documentate, anche dopo l'integrazione di cui sopra, non verranno prese in considerazione.

4. L'ufficio competente comunicherà al richiedente la risposta, riservandosi la possibilità di diniego qualora gli impegni primari dell'Ente lo impongano.

Art. 4

Modalità di rilascio delle casette

1. La concessione/assegnazione delle casette viene effettuata mediante il rilascio della concessione d'uso dal Responsabile dell'Area Amministrativa.
2. Il contenuto dell'atto di concessione d'uso deve prevedere:
 - a) l'identificativo del numero di casette date in concessione;
 - b) la durata della concessione e le modalità di consegna e restituzione;
 - c) copia della ricevuta del versamento della cauzione, di cui all'art. 8, che deve essere prestata dal concessionario a garanzia di quanto preso in uso;
 - d) copia della ricevuta del versamento della tariffa di noleggio;
3. Il concessionario si obbliga a far uso delle casette assegnategli con la massima cura e diligenza, impegnandosi:
 - a) a riconsegnare tutte le casette date in uso ed elencate nella concessione d'uso, dopo avere eseguito ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare le condizioni iniziali, escluso il normale deterioramento d'uso;
 - b) a risarcire ogni eventuale danno subito durante l'attività esercitata dal richiedente;
 - c) al divieto di qualsiasi forma di sub-concessione;
 - d) a farsi carico di tutte le spese per il trasporto e montaggio;
 - e) a sottoscrivere sia il verbale di ritiro che il verbale di consegna delle casette;
 - f) alla presa d'atto che l'inosservanza dei precedenti punti è causa di decadenza della concessione.
4. In relazione alla particolarità dell'iniziativa o a specifiche richieste, la concessione può contenere particolari prescrizioni individuate dal Responsabile dell'Area Amministrativa.
5. Inoltre, nell'atto di concessione dovrà risultare il nominativo della persona che si assumerà la responsabilità del regolare montaggio delle casette concesse in uso, qualora lo stesso non venga direttamente richiesto al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica.
6. È facoltà:
 - a) del Responsabile dell'Area Amministrativa non accogliere le richieste di concessione in uso delle casette di proprietà comunale per iniziative che ricadano nei periodi di svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, anche se presentate nei termini e con le modalità previste dai presenti indirizzi organizzativi.
 - b) dell'Amministrazione Comunale concedere, motivandole, le casette in uso gratuito o con riduzioni tariffarie da valutare singolarmente, qualora la richiesta pervenga da Enti benefattori, Associazioni, Fondazioni o altri soggetti pubblici o privati con cui vi siano in essere convenzioni, forme di collaborazione o partnership.

Art. 5

Consegna e restituzione del materiale

1. La consegna e la restituzione delle casette presso il magazzino del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica (Via Generale Giuseppe Treboldi, n. 77 – Edolo) potrà essere effettuata esclusivamente a cura e spese dell'utilizzatore;
2. Qualora il concessionario fosse impossibilitato ad effettuare il trasporto sarà sua cura contattare il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica per chiedere l'eventuale disponibilità ad effettuare tale trasporto, nonché per pagare direttamente al Consorzio il servizio reso;

3. Il concessionario dovrà concordare giorno e orario del ritiro e della riconsegna con l'Ufficio Segreteria, il quale a sua volta verificherà la disponibilità del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;
4. Sia all'atto del ritiro che all'atto della riconsegna sarà presente un funzionario incaricato del Comune di Edolo, che avvalorerà lo stato delle casette e compili apposito verbale che sarà poi sottoscritto dal funzionario medesimo e dal concessionario;
5. All'atto della restituzione delle casette, sul verbale sarà fatta apposita annotazione con conferma della ricezione e dello stato di ricezione delle casette;
6. Qualora le casette risultassero danneggiate e/o mancanti, l'incaricato comunale provvederà, congiuntamente con il concessionario o suo delegato, ad indicare sul medesimo verbale di cui al precedente comma, l'elenco delle casette mancanti o danneggiate, ai fini della determinazione della somma da richiedere a titolo di risarcimento, a norma del seguente articolo 11.
7. Solo dopo l'accertamento dell'integrità di quanto restituito e salvo imprevisti, si procederà allo svincolo del deposito cauzionale con le modalità previste al successivo art. 8.
8. La restituzione delle casette oltre le 24 ore successive alla scadenza della concessione, comporta il pagamento di una penale giornaliera, il cui importo è stabilito all'Allegato "A" e successivamente sarà suscettibile di aggiornamento mediante Deliberazione di Giunta Comunale;
9. L'importo della penale verrà trattenuto direttamente dalla cauzione versata;
10. Nel caso in cui l'ammontare della penale superi quello della cauzione, il concessionario è tenuto al pagamento della differenza tra i due importi.

Art. 6

Criteri generali per la definizione delle tariffe

1. L'uso delle casette è gratuito per le manifestazioni promosse dal Comune o realizzate da Associazioni mediante forme di collaborazione con il Comune stesso (partnership),
2. L'uso delle casette è gratuito per le associazioni senza scopo di lucro con sede nel Comune di Edolo;
3. Per le concessioni delle casette oggetto di questi indirizzi organizzativi, sono istituite apposite tariffe di noleggio (Allegato A);
4. La Giunta Comunale delibererà i successivi aggiornamenti del tariffario d'uso, della quota a titolo di cauzione e della penale che il soggetto richiedente è chiamato a versare, precisando che detti importi terranno conto esclusivamente dei costi di realizzazione delle casette e delle spese di manutenzione.

Art. 7

Condizioni inderogabili e oneri a carico del concessionario

1. Le casette dovranno essere:
 - a) utilizzate per le sole attività menzionate nella concessione d'uso e per le quali sono state assegnate;
 - b) posizionate nei luoghi concordati con l'Amministrazione Comunale;
 - c) installate secondo precise caratteristiche di montaggio non modificabili.
2. Non è ammessa alcuna modifica alle proprietà comunali oggetto della concessione, se non previo accordo ed autorizzazione da parte dei tecnici comunali.
3. Eventuali impianti aggiuntivi a quelli esistenti, installati dall'utilizzatore, dovranno essere rispondenti alle norme di legge e idoneamente certificati.

Art. 8

Deposito cauzionale

1. A garanzia del buon uso delle casette, i richiedenti sono tenuti al versamento, anche in caso di concessione gratuita, di una cauzione la cui somma sarà determinata dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle tariffe e rapportata al valore economico dei beni concessi (Allegato A).
2. Eventuali smarrimenti o danni arrecati alle strutture concesse in uso, anche qualora non sia stato possibile l'identificazione del soggetto che in concreto ha causato il danno, saranno a carico dell'utilizzatore, con incameramento della cauzione, salva ogni altra azione per il risarcimento di danni maggiori.
3. La cauzione anzi menzionata, verrà svincolata e restituita entro 30 giorni lavorativi, dopo l'avvenuta consegna delle strutture date in uso e l'accertamento dell'integrità delle stesse da parte degli incaricati comunali.
4. Il deposito cauzionale può essere realizzato mediante deposito presso la tesoreria del Comune di Edolo, attraverso bonifico sul conto corrente bancario del Comune di Edolo, oppure mediante assegno circolare a favore del Comune di Edolo.

Art. 9

Inadempimenti, revoca e penale

1. In caso di mancata ottemperanza delle condizioni stabilite per le concessioni di utilizzo delle casette o di mancata restituzione anche parziale dei materiali concessi, l'Ufficio incaricato provvederà ad inviare un sollecito al firmatario della richiesta.
2. La violazione agli impegni previsti nel provvedimento di concessione in uso e /o l'uso delle casette diverso da quello dichiarato nella richiesta comporta, oltre all'obbligo di risarcire gli eventuali danni recati al Comune, anche:
 - a) l'esclusione del diritto di fruire, per altre occasioni, di beni di proprietà del Comune;
 - b) l'applicazione immediata della revoca della concessione in uso;
 - c) l'incameramento della somma versata come cauzione.
3. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, il Responsabile dell'Area Amministrativa potrà revocare le concessioni di utilizzo delle casette senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo, fermo restando che se la revoca comporta danni economici accertati, in funzione di impegni presi dall'associazione concessionaria, verranno rimborsati su presentazione di regolari pezze giustificative.

Art. 10

Responsabilità

1. Il richiedente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e possibile responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell'esercizio delle attività per le quali è stato concesso l'uso delle casette, dal momento del ritiro presso il magazzino del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica in Edolo, sino al momento della riconsegna presso il medesimo magazzino, compresa la fase di montaggio e smontaggio.

Art. 11

Risarcimento dei danni

1. La quantificazione di eventuali danni subiti dalle casette date in uso e/o la loro perdita verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione delle medesime.
2. Il richiedente dovrà versare la somma necessaria alla completa copertura della spesa che il Comune dovrà sostenere per l'acquisto delle casette non più idonee o non restituite e/o per le riparazioni necessarie.

3. Il versamento della somma dovrà essere effettuato dal concessionario entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento.

Art. 12

Versamento del canone di noleggio

1. Il versamento del canone di concessione dovrà essere effettuato dal concessionario prima della consegna delle cassette. Pertanto, al momento del ritiro, il richiedente dovrà esibire copia dell'avvenuto versamento del canone di noleggio e del deposito cauzionale.

Art. 13

Individuazione delle priorità

1. In caso di più richieste riferite ai medesimi beni e al medesimo periodo, per le quali non vi sia la possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate in collaborazione/patrociate dall'Amministrazione comunale.
2. Nel caso di manifestazioni nelle quali il Comune di Edolo non risulti coinvolto, l'ordine di priorità per il soddisfacimento si basa:
 - favorendo in primo luogo le associazioni ed attività con sede nel Comune di Edolo,
 - in secondo luogo in base alla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio Protocollo.

Art. 14

Disposizioni integrative e finali

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa potrà impartire ulteriori disposizioni temporanee al fine di conciliare la fruizione da parte dei cittadini delle cassette con le esigenze di conservazione del patrimonio comunale.

Art. 15

Diffusione di informazioni

1. Sarà data la massima diffusione dei presenti indirizzi organizzativi attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'invio a tutte le Associazioni iscritte all'Albo Comunale Associazioni.

Art. 16

Tariffe e cauzioni

1. Le tariffe e le cauzioni istituite con i presenti indirizzi organizzativi sono riepilogate nell'allegato A. La loro entità potrà essere adeguata dalla Giunta Comunale, sentiti i servizi comunali interessati.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dai presenti indirizzi organizzativi, sono applicabili le disposizioni degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile in materia di comodato e tutte le altre disposizioni di legge vigenti nelle materie afferenti ai presenti indirizzi organizzativi.

Art. 18

Entrata in vigore

1. I presenti indirizzi organizzativi entrano in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.